

FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
CU N.56 del 7 marzo 2022

Riunione del 1 Marzo 2022

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni– Componente

56.21.22 – Procedimento disciplinare nei confronti della Società

PALLAVOLO SICILIA Ssd in persona del Presidente pro tempore

E

del sig. **Antonino Maria BONACCORSO** nella qualità di Presidente del sodalizio Pallavolo Sicilia Ssd per aver adempiuto tardivamente al pagamento degli stipendi nei confronti di alcune atlete e di un tecnico.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

all'udienza del 1 Marzo 2022 per la società Pallavolo Sicilia risultava collegato l'Avv. Vincenzo Sparaco il quale insisteva nell'eccezione pregiudiziale e quindi discuteva illustrando i punti di cui alla memoria già depositata. Risultavano altresì collegati i codifensori abogado Emmanuele Maria Panza ed abogado Veronica Azzali.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale leggeva il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con comunicazione del 28 Gennaio 2022, la Segreteria Generale della Lega Pallavolo Femminile inoltrava al Tribunale Federale per il procedimento di sua competenza, nove provvedimenti a carico della Pallavolo Sicilia SSD Srl per inadempimenti nei pagamenti in favore di atlete e di un tecnico.

La difesa del sodalizio, in via pregiudiziale, eccepiva l'invalidità dell'atto di deferimento che a suo dire conteneva una confusa e generica rappresentazione dei fatti e dell'indicazione delle prove, tanto da non permettere la difesa.

L'eccezione pregiudiziale non può trovare accoglimento. I fatti di cui al presente procedimento sono noti alle parti incolpate poiché conseguenza di un procedimento dinanzi al Giudice di Lega dove la società si è compiutamente difesa, ha potuto esaminare e depositare documenti.

L'avvio dell'azione contiene poi le motivazioni del procedimento ricavabili anche dai riportati provvedimenti del giudice di lega che espongono compiutamente la vicenda; tanto è che la società ha potuto ampiamente difendersi.

Venendo all'esame del merito, l'incolpata evidenzia come il ritardo nei pagamenti fosse solo di 24 giorni e chiedeva tenersi conto del momento in cui si è verificato l'inadempimento, poiché numerosi atleti e la persona che si occupava dei pagamenti avevano contratto il virus covid 19. La circostanza, della quale non è stata fornita alcuna prova, non può però essere considerata esimente di responsabilità.

Il presente procedimento riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento per quanto dovuto ad atleti ed allenatore; tale adempimento

doveva essere eseguito entro il termine stabilito del 31 dicembre e poteva facilmente essere eseguito da chiunque, anche mediante bonifici online.

L'altro elemento che introduce la difesa è per analogia ricavato dal diritto penale (art. 131 bis cp) e riguarda la richiesta di non punibilità per tenuità del fatto.

Il richiamo al codice penale non appare corretto visto che il regolamento giurisdizionale al punto 6 dell'art. 2 - Principi del processo sportivo prevede che *“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”*.

Altri fatti, come quello di un parziale adempimento della prestazione di un'atleta, non possono trovare ingresso nel presente procedimento. Tuttavia le circostanze addotte dalla società possono incidere sul calcolo della sanzione come pure, ritiene questo tribunale, che le singole contestazioni debbano essere considerate con un criterio di continuità dell'azione illecita.

PQM

ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'Ammissione ai Campionati di Pallavolo serie A1 A2 femminile stagione sportiva 2021/2022, dell'art 16 n. 3 dello Statuto Fipav nonché dell'art. 99 del Regolamento Giurisdizionale

dispone

- 1) La interdizione da ogni attività federale e di rappresentanza di società di Lega del tesserato Antonino Maria BONACCORSO per mesi due;
- 2) La penalizzazione di 2 punti nella classifica di regular season nella stagione corrente.

Roma, 3 Marzo 2022

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi